

Legge Regionale 10 luglio 2015 n. 15

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

(Friuli-Venezia Giulia, BUR 15 luglio 2015, n. 28)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Principi e finalità.

1. Al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di cui agli articoli 2, 3,4 e38 della Costituzione e nell'ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove interventi integrati volti a perseguire in modo coordinato l'autonomia economica e la partecipazione sociale, la valorizzazione delle competenze di base e professionali dei singoli e ad accrescere l'occupabilità delle persone che si trovano temporaneamente escluse dal mercato del lavoro.

2. La Regione in particolare sostiene azioni per:

- a) contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito;
- b) favorire l'occupabilità, l'accesso o il reinserimento al lavoro e comunque a un'occupazione utile;
- c) rafforzare l'economia sociale promuovendo l'innovazione sociale e valorizzando l'integrazione tra pubblico, privato e terzo settore.

3. Al fine di assicurare un sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione, la Regione istituisce una misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2.

Art. 2 Misura attiva di sostegno al reddito.

1. La "Misura attiva di sostegno al reddito" consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.

2. La misura di cui al comma 1 è attuata dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro, per un periodo sperimentale di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

3. I Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.

4. La sperimentazione di cui al comma 2 è sottoposta a monitoraggio periodico, da compiersi almeno ogni sei mesi, e a valutazione finale attraverso idonei strumenti posti in essere dalle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, in coordinamento fra di esse.

5. La misura di cui alla presente legge sarà coordinata con le eventuali misure statali in materia di sostegno al reddito.

Art. 3 Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso.

1. Possono accedere alla misura di cui all'articolo 2 i nuclei familiari, anche monopersonali, come definiti ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), di cui almeno un componente sia residente in regione da almeno ventiquattro mesi, con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, ovvero ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, inferiore o uguale a 6.000 euro. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di residenza da almeno ventiquattro mesi in regione.

2. Costituisce condizione di accesso alla misura la disponibilità dei componenti il nucleo familiare all'adesione al percorso concordato di cui all'articolo 2, comma 1, che può comprendere percorsi finalizzati al lavoro, formativi o di avvicinamento all'occupazione, o l'espletamento di attività utili alla collettività, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 10, formalizzata con la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'erogazione della misura di cui all'articolo 2 è incompatibile con la fruizione da parte dei beneficiari, nel medesimo periodo, di altri trattamenti economici rilevanti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, il cui valore complessivo superi i 600 euro mensili. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti una o più persone non autosufficienti, la soglia è elevata a 900 euro. Gli importi possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono definiti ulteriori requisiti di accesso alla misura attinenti alla sfera patrimoniale dei beneficiari.

5. Sono esclusi dall'accesso alla misura i nuclei familiari nei quali un componente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Art. 4 Ammontare e durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito.

1. L'ammontare annuale dell'intervento monetario di integrazione al reddito di cui all'articolo 2 è definito dal regolamento di cui all'articolo 10 ed è commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso di cui all'articolo 3 e l'ISEE del nucleo familiare, tenuto conto dei minori di diciotto anni e dei figli a carico presenti nel nucleo familiare, anche tramite l'individuazione di distinti scaglioni sulla base del valore dell'ISEE medesimo.

2. L'ammontare massimo mensile dell'intervento è pari a 550 euro.

3. L'intervento è concesso per un periodo di dodici mesi e, previa interruzione per un periodo non inferiore a due mesi, può essere concesso, a seguito della ridefinizione del patto tra servizi e beneficiario, per ulteriori dodici mesi anche non continuativi.

4. L'importo massimo mensile di cui al comma 2, il periodo di interruzione di cui al comma 3 e la soglia ISEE di cui all'articolo 3, possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione, in rapporto ai risultati della sperimentazione e sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 5 Domanda di accesso alla misura.

1. La domanda di accesso alla misura di cui all'articolo 2 è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 1, al Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente, mediante apposito modello contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura.

Art. 6 Patto di inclusione.

1. Il richiedente la misura di cui all'articolo 2 e il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione, esteso per adesione ai componenti il nucleo familiare del richiedente.

2. Il patto di inclusione può contenere sia obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, sia obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.

3. Il patto di inclusione prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e riporta le cause di decadenza dalla misura; il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente medesimo.

4. Per le finalità di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro e il Servizio sociale dei Comuni procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.

Art. 7 Obblighi del beneficiario.

1. Il beneficiario della misura di cui all'articolo 2 ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio sociale dei Comuni dove ha presentato domanda ogni variazione migliorativa della situazione economica del nucleo familiare.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono definiti ulteriori obblighi dei beneficiari.

Art. 8 Cause di decadenza.

1. Il beneficiario decade dalla misura di cui all'articolo 2 al verificarsi dei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6, comma 1, entro il primo bimestre dell'erogazione della misura;
- b) mancato rispetto del patto di inclusione per cause riferite al beneficiario;
- c) mancata comunicazione al Servizio sociale dei Comuni dove ha presentato domanda di ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;
- d) mancata frequenza dei corsi scolastici obbligatori da parte dei figli minori del nucleo familiare del beneficiario.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono definite ulteriori cause di decadenza.

Art. 9 Monitoraggio del rispetto del patto di inclusione.

1. Il Servizio sociale dei Comuni monitora in itinere il rispetto degli obblighi previsti dal patto di inclusione assunti dal beneficiario. Qualora fosse riscontrato il venir meno dei requisiti di accesso o agli obblighi assunti, il Servizio sociale dei Comuni si attiva, nelle modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 10, per sospendere la misura.

Art. 10 Regolamento di attuazione.

1. Con regolamento regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali di concerto con l'assessore competente in materia di lavoro, sono definiti in particolare:

- a) l'ammontare annuale dell'intervento monetario di integrazione al reddito secondo quanto previsto dall'articolo 4;
- b) le modalità di erogazione dell'intervento economico;
- c) le modalità di rideterminazione dell'ammontare dell'intervento monetario nei casi in cui, in corso di erogazione, si verificano modificazioni nella composizione del nucleo familiare;
- d) le ulteriori condizioni patrimoniali di accesso alla misura di cui all'articolo 2;
- e) le modalità di coordinamento tra la misura di cui all'articolo 2 e le altre misure erogate dal sistema pubblico;
- f) gli ulteriori obblighi dei beneficiari;
- g) le modalità di verifica dei requisiti di accesso alla misura di cui all'articolo 2;
- h) le cause di sospensione e di rimodulazione della misura di cui all'articolo 2, nonché le ulteriori cause di decadenza dalla misura medesima;
- i) le modalità di valutazione del bisogno;
- j) i contenuti del patto di inclusione;
- k) le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivabili nel patto di inclusione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di cui al comma 1, previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 11 Tavolo permanente.

1. È costituito un tavolo di lavoro permanente tra le Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, con il compito di:

- a) predisporre il regolamento di attuazione di cui all'articolo 10;
- b) definire le modalità attuative del monitoraggio periodico e finale dell'erogazione della misura di cui all'articolo 2, nonché quelle relative alla verifica del rispetto del patto di inclusione sottoscritto;
- c) definire lo sviluppo degli strumenti informatici utili al monitoraggio della misura.

Art. 12 Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia dei risultati ottenuti nel contrastare l'esclusione sociale e lavorativa delle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e accedono alla misura di sostegno erogata nell'ambito del patto di inclusione.
2. Entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del regolamento di cui all'articolo 10, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sulle caratteristiche operative della misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici coinvolti, descrive le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti di inclusione, evidenzia le eventuali criticità emerse e rendiconta l'impiego delle risorse.
3. Nel triennio di sperimentazione previsto dall'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione regionale raccoglie, elabora e analizza i dati e le informazioni necessari a dare conto, in particolare, dei seguenti aspetti:
 - a) numero delle domande presentate per ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, percentuali di accoglimento, cause di esclusione o decadenza e stima del tasso di copertura rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto;
 - b) caratteristiche sociali e condizione professionale dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi;
 - c) media delle ore lavorate e tipologia di occupazione nel periodo di fruizione della misura per classi di beneficiari secondo ISEE di accesso e composizione del nucleo familiare;
 - d) distribuzione dei beneficiari per classi di importo e periodo di fruizione della misura e dimensione delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al godimento del beneficio.
4. Entro tre mesi dalla conclusione del triennio di sperimentazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rapporto di valutazione sull'attuazione della misura secondo l'analisi svolta ai sensi del comma 3. Degli esiti della valutazione si tiene conto per le decisioni di riforma della misura.
5. Le informative giuntali previste dal presente articolo e gli atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 13 Abrogazioni e disposizioni transitorie.

1. I commi da 5 a 10 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Sono fatti salvi sino alla data di scadenza prevista dai progetti personalizzati predisposti dai Servizi sociali dei Comuni e comunque per un periodo di non più di sei mesi dal loro avvio, gli interventi economici di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 9/2008 attivati nell'anno 2015, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.Reg. 9 febbraio 2009, n. 038/Pres. (Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà regionale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)).
3. Entro il 31 marzo 2016 gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni restituiscono alla Regione i fondi loro assegnati ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 9/2008 non impegnati entro il 31 dicembre 2015.

Art. 14 Disposizioni finanziarie.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4543 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Misura attiva di sostegno al reddito".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 8.9.1.3410 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 113 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 3, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.132 e sul capitolo 11 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 15 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.